

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3176

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

Presentato il 2 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 26 aprile 1982, n. 181, ha istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, collocandolo presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dipendenze del Segretario generale

Il Nucleo è composto da persone aventi specifiche esperienze professionali per l'assolvimento delle funzioni per cui il Nucleo stesso è stato istituito: istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici. Si tratta di una unità organica atipica, costituita da un gruppo di esperti, i quali possono an-

che essere estranei all'Amministrazione dello Stato, al Nucleo inoltre sono attualmente addetti non più di sette impiegati

La legge ha attribuito al Ministro del bilancio il potere-dovere di definire le procedure ed impartire le direttive per il funzionamento del Nucleo

E' evidente che a ciò il Ministro deve provvedere su proposta, o comunque sentito il parere, del Segretario generale della programmazione economica. È altrettanto evidente che spetta al Segretario generale medesimo assicurare il funzionamento del Nucleo secondo quelle procedure e quelle direttive

Il Nucleo, pur nell'autonomia delle sue valutazioni sotto il profilo tecnico, è infatti una unità organica del Ministero del bilancio, in quanto incardinato nella Segreteria generale della programmazione economica.

È ormai comunemente riconosciuta la necessità, non più procrastinabile, di addivenire ad una compiuta e più precisa disciplina legislativa che individui meglio — anche ampliandoli ove occorra — i compiti del Nucleo e dia al Nucleo stesso una collocazione più appropriata nell'ordinamento del Ministero, con una struttura ben definita ed un ufficio di supporto.

Con il disegno di legge in esame è stato compiuto un deciso sforzo nel senso indicato, operando delle scelte che sono sostanzialmente incentrate:

a) nella ridefinizione dei compiti del Nucleo;

b) nella conferma dell'attuale configurazione del Nucleo come ufficio del Ministero alle dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

In tale prospettiva, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, precisa esplicitamente che il Nucleo, il quale diventa così un'articolazione stabile del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

Al comma 2 dello stesso articolo sono disciplinate le attribuzioni del Nucleo, mantenute in un ambito strettamente tecnico e funzionali alle definitive determinazioni degli organi collegiali di Governo. È altresì formalizzata la attività, che il Nucleo già da tempo svolge con successo, di diffusione delle tecniche di valutazione, in termini di analisi costi-benefici, dei piani e progetti di investimento. Vengono attribuiti inoltre al Segretario generale della programmazione economica i compiti di raccordo con le Amministrazioni pubbliche competenti alla redazione dei piani e progetti, che dovranno essere trasmessi agli uffici del Ministero secondo le modalità previamente concordate.

L'articolo 2 dispone che i 25 membri di cui si comporrà il Nucleo siano scelti, oltre che fra il personale statale e degli enti pubblici, anche fra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo.

La complessità e la specialità delle conoscenze richieste per svolgere in maniera proficua i compiti attribuiti al Nucleo suggeriscono di prevedere una norma che consenta al Ministro del bilancio e della programmazione economica di chiamare a far parte del Nucleo altri esperti, in numero non superiore a 5 e per il tempo necessario, al fine di ovviare, nel corso del triennio di durata del Nucleo, ad esigenze sopravvenute che richiedano l'apporto specifico di provate professionalità ad alta specializzazione.

I successivi commi dell'articolo 2 definiscono lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti del Nucleo.

Viene precisato che l'articolo è conferito per non più di un triennio.

La remunerazione sarà stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alla qualificazione professionale corrispondente all'attività da svolgere.

L'articolo 3 disciplina l'estensione ai membri del Nucleo delle norme sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato, richiamando in particolare l'osservanza del segreto di ufficio e l'obbligo di astenersi dalla trattazione di affari nei quali tali membri siano direttamente o indirettamente interessati. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 è causa di decadenza dall'incarico.

L'articolo 4 è inteso a rendere funzionalmente operante il rapporto istituzionale tra il Nucleo e gli organismi parlamentari, per il tramite degli organi competenti. Sempre allo scopo di assicurare la massima trasparenza al rapporto istituzionale ed una effettiva collaborazione anche sul piano politico tra organi diversi, viene previsto che entro il mese di

gennaio di ogni anno il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisca alle Camere sull'attività del Nucleo.

Gli articoli 5 e 6 prevedono una configurazione agile e dinamica del Nucleo, che si articolerà in linee operative a capo delle quali sarà preposto un responsabile con il compito di coordinare l'attività degli altri membri. L'indirizzo delle attività di linea è assicurato dal direttore del Nucleo.

Un comitato di coordinamento, formato dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore del Nucleo e dai responsabili di linea, definirà i programmi di lavoro e le procedure da seguire nonché valuterà i risultati conseguiti.

Si intende così superare nei fatti ogni rigidità delle procedure burocratiche ed affrontare i problemi legati agli investimenti pubblici, oltre che nella visuale più ampia offerta dalla programmazione di medio e lungo periodo, cui contribuirà peculiarmente, con la sua significativa presenza istituzionale, il segretario generale della programmazione economica,

anche secondo criteri di organizzazione del lavoro elaborati dai tecnici stessi, garantendo in tal modo ad essi la massima autonomia sotto il profilo tecnico operativo anche al fine di porre in essere le procedure di lavoro ritenute ottimali al conseguimento dei risultati prefissati.

A causa delle considerevoli necessità operative derivanti dall'attuazione della presente legge, considerata pure l'esigenza di garantire l'indispensabile supporto tecnico alle nuove incombenze che graveranno sul Nucleo ed a quelle di segreteria, viene disposto, con l'articolo 7, un limitato incremento dei ruoli del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Sul punto, si è seguita con coerenza la strada di contenere al massimo, nei limiti oggettivi delle più rigorose necessità di servizio, l'incremento dei posti in organico.

L'articolo 7, comma 3, stabilisce un limite quantitativo all'eventuale utilizzazione, per motivate esigenze, di personale in posizione di comando.

L'articolo 8, infine, concerne la quantificazione degli oneri e le modalità della relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48, e dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, è istituito presso la segreteria generale della programmazione economica, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, alle dirette dipendenze del Segretario generale. Al predetto Segretario generale è attribuita la qualifica di Dirigente generale di livello B di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. In conseguenza la tabella V allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 è integrata con un posto di livello B avente la qualifica e la funzione di Segretario generale della Programmazione. Sono abrogati il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

2. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica ed economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e benefici, dei piani e progetti di investimento da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e ai comitati a questo collegati. Provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, in termini di analisi, costi-benefici, dei piani o progetti di investimento nell'ambito dell'Amministrazione statale e delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome.

3. Per gli scopi di cui ai commi precedenti il Segretario generale della programmazione economica cura i rapporti con le amministrazioni e gli enti preposti alla redazione e alla promozione dei suddetti piani o progetti e definisce con questi le modalità e le forme per la comunicazione degli atti istruttori.

ART. 2.

1. Il Nucleo è composto di venticinque membri, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, scelti fra il personale civile e militare dello Stato, il personale docente delle università, il personale degli enti pubblici anche economici, e delle società da questi controllate, nonché fra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo.

2. L'incarico è conferito per non più di un triennio.

3. Per far fronte ad esigenze sopravvenute che richiedano l'apporto di professionalità ad alta specializzazione non presenti nel Nucleo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può chiamare a far parte del Nucleo stesso, per il tempo necessario, altri esperti, in numero non superiore a cinque, in possesso delle cennate professionalità.

4. I membri del Nucleo appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

5. Ai membri del Nucleo appartenenti ai ruoli dei professori universitari si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. I membri appartenenti ad enti pubblici o a società da questi controllate sono collocati in posizione di comando o nelle posizioni similari previste dai rispettivi ordinamenti.

7. La remunerazione del personale di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

ART. 3.

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto di ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed uffici, hanno interessi.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è causa di decadenza dall'incarico.

ART. 4.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, sull'attività del Nucleo, fornendo altresì, di volta in volta, le informazioni e i documenti che le competenti Commissioni parlamentari, tramite le rispettive Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, richiedano per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

ART. 5.

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è ordinato in due o più linee operative, queste ultime stabilite, in relazione alle esigenze del servizio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica.

2. Le funzioni di direttore del Nucleo sono assegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica con le procedure di cui al precedente comma.

3. Le funzioni di responsabile di linea sono assegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I responsabili di linea coordinano l'attività degli altri membri del Nucleo assegnati alla rispettiva linea operativa, i quali operano collegialmente nell'ambito dei compiti assegnati alla linea.

ART. 6.

Nell'ambito del Nucleo è costituito un Comitato di coordinamento, formato dal Segretario generale della programmazione economica, che lo presiede, dal direttore del Nucleo e dai responsabili di linea, con il compito di definire, secondo le direttive del Ministro, i programmi di lavoro e le procedure da seguire, nonché di valutare i risultati conseguiti.

ART. 7.

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, è incrementato come segue:

a) nella *ex* carriera direttiva di 15 unità, VII qualifica funzionale;

b) nella *ex* carriera di concetto di 20 unità, VI qualifica funzionale;

c) nella *ex* carriera esecutiva di 20 unità, IV qualifica funzionale;

d) nella *ex* carriera ausiliaria di 5 unità di cui 2 addetti agli uffici e 3 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per la copertura dei posti come sopra determinati l'Amministrazione provvede ad emanare i bandi di concorso entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dalla procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

3. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del perso-

nale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1 del presente articolo. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle Amministrazioni o enti di provenienza.

4. È abrogato il quinto comma dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

ART. 8.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per le spese di funzionamento del Nucleo, valutato in lire 1.000 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, è altresì autorizzata, per il quinquennio 1985-1989 la spesa annua di lire 300 milioni, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.